

viene designato dal provveditore agli studi della provincia sede di esame. Qualora il numero dei richiedenti sia in una provincia inferiore a 20 o, su proposta del medico provinciale, per gravi difficoltà di funzionamento della commissione, il Ministro per la sanità può disporre la trasmissione delle domande al medico provinciale vicinore nella cui provincia abbia sede una scuola debitamente autorizzata.

Art. 28.

Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono comprendere le materie obbligatorie di insegnamento che sono stabilite nel decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge.

Nel caso di inottemperanza il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione provvede a diffidare l'ente gestore della scuola ad uniformarsi ai programmi ministeriali, assegnando all'uopo un termine non superiore a mesi tre.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della scuola.

Art. 29.

Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte.

Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Art. 30.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, purchè presentino istanza al medico provinciale della provincia di residenza per conseguire il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nella prestazione del medesimo servizio dal quale saranno allontanati, per difetto del titolo, dal giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione o comunque se entro il predetto termine non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

Coloro che, al momento della pubblicazione della predetta legge prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica, sono autorizzati a continuare nella prestazione del servizio con identiche mansioni, purchè presentino domanda al medico provinciale della provincia di residenza per sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il servizio deve cessare dal giorno della comunicazione definitiva all'interessato della decisione da parte dell'apposita commissione di esclusione dall'esame per difetto dei prescritti requisiti o di esito negativo dell'esame, o comunque dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia deve essere conforme agli annessi modelli.

Del rilascio del diploma viene presa nota in apposito registro della scuola presso cui ha svolto i suoi lavori la commissione.

I modelli possono essere modificati con provvedimento del Ministro per la sanità.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Modello di diploma

Denominazione dell'ente

SCUOLA PER TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
(Istituita con provvedimento . . .)

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

nominata dal medico provinciale di
con provvedimento del

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, da parte del sig.
. nato a il
gli conferisce il presente

DIPLOMA DI ABILITAZIONE

ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI TECNICO
DI RADIOLOGIA MEDICA

Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge.

Il presidente della commissione

Il direttore della Scuola

Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Modello di diploma

Denominazione dell'ente

SCUOLA PER TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
(Istituita con provvedimento . . .)

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

nominata dal medico provinciale di
con provvedimento del

Visto il risultato dell'esame sostenuto il
dal sig. nato a
il gli conferisce il presente

DIPLOMA DI ABILITAZIONE

ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI TECNICO
DI RADIOLOGIA MEDICA

Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge.

Il presidente della commissione

Il direttore della Scuola

Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 aprile 1968, n. 681.

Modificazione al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisce